



Studio dr. Roberto Russo consulenti esperti di **a** autonomie locali

UN'EXIT STRATEGY VINCENTE PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CON IL DECRETO LEGGE N. 135/2009 la **società mista** è pertanto divenuta, nelle intenzioni del legislatore, lo strumento atto a rendere possibile ciò, mirando a bilanciare il potere dei soggetti pubblici e di quelli privati.

Talune delle modificazioni normative apportate vanno comunque, certamente ad incidere in modo rilevante sugli enti destinatari: verranno, infatti, certamente a porsi problemi concreti in relazione alla disposizione secondo la quale la partecipazione pubblica nelle società affidatarie dirette di servizi pubblici locali, quotate in borsa, dovrà gradualmente ridursi, per divenire dapprima non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013 e poi al 30% entro il successivo 31 dicembre 2015, pena la cessazione ex lege in tali date.

Ciò potrà determinare, in molti casi, specialmente in una fase di ridimensionamento generalizzato delle quotazioni di borsa – e per le quali non si possono effettuare realistiche e affidabili previsioni – l'esigenza di confrontare, da un lato, l'eventuale perdita emergente per gli enti affidanti dalla dismissione delle partecipazioni azionarie in tal senso eccedenti, conservando, tuttavia, gli affidamenti in essere anche al di là del 31 dicembre 2015; dall'altro, la conservazione della loro integrità patrimoniale, evitando le dismissioni, ma dovendo, in prospettiva, puntare su nuove gare.

Quando si tratti poi di gestioni in house, gli enti affidanti, obbligati a provvedere alla riduzione della loro quota di partecipazione per evitare la cessazione anticipata dell'affidamento, dovranno prevedere, anche in tal caso, la cessione di almeno il 40% secondo le procedure competitive previste, uniformandosi così a quanto previsto in tema di conferimento di servizi pubblici locali, in via ordinaria, alle società miste.

Anche qui, la situazione economico-patrimoniale, talvolta deteriorata, di tali società, potrà costituire un serio ostacolo all'apertura a nuovi soci, mentre, d'altro canto, potrà anche rappresentare un'opportunità nel caso opposto, con conveniente dismissione di quote comunque minoritarie a soggetti terzi, conservando, di fatto, la titolarità del servizio.

Esiste, tuttavia, una differenza rilevante tra le due fattispecie: nel caso si tratti di società quotate nei mercati regolamentati, gli enti – ai sensi delle modificazioni apportate dalla lett. f), secondo periodo, del comma 1, art.71, legge 18 giugno 2009, n.69, all'art. 3, legge 24 dicembre 2007, n. 244 – non sono tenuti a motivare, con apposita deliberazione ad hoc, le ragioni del mantenimento nel proprio patrimonio delle partecipazioni relative; viceversa, ove si tratti di società non quotate, nel qual caso essi dovrebbero, ai sensi delle attuali disposizioni del suddetto art. 3, c. 28, esprimersi comunque con delibera motivata sulle ragioni che ne possano legittimare il mantenimento, procedendo, in assenza di ciò, alla loro dismissione entro il termine ora prorogato al 31 dicembre 2010.

Si tratta comunque di definire un'exit strategy mirata e vincente per questo abbiamo predisposto un apposito progetto che prevede: **I Modulo: Studio preliminare relativo alla ristrutturazione del sistema partecipate**
II Modulo: Piano economico e finanziario **III Modulo: Attivazione del progetto e assistenza nella realizzazione**

Ente			Prov.
Ufficio	Fax	Tel.	E-mail
Signor		Qualifica	
sono interessato a ricevere maggiori informazioni relativamente a:			

Studio dr. Roberto Russo consulenti esperti di **a** autonomie locali
40122 BOLOGNA (BO) – Via Cesare Battisti, 33 www.robertorusso.it
e-mail: russo@robertorusso.it – www.autonomielocali.it